



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Rep. n. 54/2015  
Prot. n. 41004 del 22/07/2015

## Convenzione

**per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile**

tra

**l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo**, CF 03462000161, rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. Alberto Carrara, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, Rotonda dei Mille n. 1 – 24122 Bergamo, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo nella seduta del 13 maggio 2015;

e

**l'Università degli Studi di Bergamo**, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Paleari, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico nella seduta del 25 maggio 2015;

## VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il D.Lgs. che istituisce l'Albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata

fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- l'art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta<sup>1</sup> coloro i quali provengono dalla sezione B dell'Albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta<sup>2</sup> coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)<sup>3</sup>, nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo – Esperti contabili – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in Scienze economiche (28)<sup>4</sup>;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in

---

<sup>1</sup> Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale

<sup>2</sup> Avente ad oggetto le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci.

<sup>3</sup> Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

<sup>4</sup> In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.

concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;

- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;

#### CONSIDERATO

- che la convenzione quadro fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014 ha fissato le condizioni minime che consentono:
  1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
  2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
  4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minime contenute nella convenzione quadro;

- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;

#### STIPULANO

la seguente convenzione:

#### **Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale**

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a **225** nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale), coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti al corso di laurea triennale della classe L-18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale<sup>5</sup> denominato "ECONOMIA AZIENDALE", attuato nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, D.L. 1/2012; 6, comma 4, D.P.R. 137/2012;
- b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 15 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	

2. Il percorso di laurea triennale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine indicherà un referente organizzativo appositamente dedicato e individuerà gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

<sup>5</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

6. Il professionista presso cui è stato svolto il tirocinio può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

#### **Articolo 2 - Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale**

1. Premesso che l'ordinamento didattico della laurea triennale in Economia aziendale attribuisce all'attività di tirocinio 3 crediti formativi universitari (3 CFU) per un impegno di 75 ore o 6 crediti formativi universitari (6 CFU) per un impegno di 150 ore, ad una parte dell'attività di tirocinio professionale svolta in concomitanza dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale, corrispondente a 75 o a 150 ore, verranno riconosciuti 3 CFU o 6 CFU, a condizione che questa parte dell'attività di tirocinio venga svolta secondo modalità conformi a quelle previste dal Regolamento delle attività di tirocinio in vigore.

#### **Articolo 3 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L-18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale<sup>6</sup> all'esito del corso di studi denominato "ECONOMIA AZIENDALE", realizzato sulla base della convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfa i requisiti di cui al precedente articolo 1, commi da 1 a 7.

2. Hanno diritto ad ottenere l'esonero anche coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L-33 – Scienze economiche<sup>7</sup> purché abbiano acquisito nel percorso formativo i crediti indicati nella tabella contenuta nell'art. 1, anche mediante superamento di corsi singoli.

#### **Articolo 4 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale**

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a **300** nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale), coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti al corso di laurea magistrale della classe LM-77 – Scienze economico aziendali<sup>8</sup> denominato "ECONOMIA AZIENDALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA E PROFESSIONE" (curriculum in italiano ed in inglese), attuato nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine

<sup>6</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>7</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>8</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

e l'Università ai sensi dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005, dell'art. 9, comma 6, D.L. 1/2012; e dell'art. 6, comma 4, D.P.R. 137/2012;

b) hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 1 ovvero, se in possesso di altra laurea triennale, abbiano colmato, anche mediante il superamento di corsi singoli, prima dell'iscrizione o durante lo svolgimento del corso di laurea magistrale, gli eventuali debiti formativi negli ambiti disciplinari di cui all'art.1 lettera b);

c) hanno acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS/04 Diritto commerciale IUS/05 Diritto dell'economia IUS/12 Diritto tributario IUS/15 Diritto processuale civile IUS/17 Diritto penale	Almeno 18 crediti

2. Parte dei crediti formativi esposti nella tabella possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1.

3. Il percorso di laurea magistrale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 39/2010 è comunque assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo.

4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

5. Il Consiglio dell'Ordine indicherà un referente organizzativo appositamente dedicato e individuerà gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

6. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

7. Il professionista presso cui è stato svolto il tirocinio può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

8. Qualora, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

**Articolo 5 - Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale**

1. Premesso che l'ordinamento didattico della laurea magistrale in Economia aziendale, Direzione amministrativa e Professione (curriculum in italiano e in inglese) attribuisce all'attività di tirocinio 6 crediti formativi universitari (6 CFU) per un Impegno di 400 ore, l'attività di tirocinio professionale svolta in concomitanza dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, corrispondente a 300 ore, verrà riconosciuta come parte del più ampio tirocinio che attribuisce 6 crediti formativi universitari (6 CFU), a condizione che l'attività di tirocinio professionale venga svolta secondo modalità conformi a quelle previste dal Regolamento delle attività di tirocinio in vigore.

**Articolo 6 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.**

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 77 – Scienze economico aziendali<sup>9</sup> all'esito del corso di studi denominato "ECONOMIA AZIENDALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA E PROFESSIONE (curriculum in italiano ed in inglese)" realizzati sulla base della convenzione siglata fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfa i requisiti di cui al precedente articolo 4.
2. Hanno diritto ad ottenere l'esonero anche coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in altri corsi di studio afferenti alla classe LM-77 – Scienze economico aziendali e nella classe LM56 – Scienze dell'economia<sup>10</sup> purché abbiano acquisito nel percorso formativo i crediti indicati nella tabella contenuta nell'art. 4, anche mediante il superamento di corsi singoli.

**Articolo 7 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo**

1. In base alla convenzione quadro, l'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione potrà essere aggiornato ed integrato al fine di prevedere, fermi restando i contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale abbiano contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e, in particolare, ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.
2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative e ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile,

<sup>9</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>10</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S - Scienze dell'economia- ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

#### **Articolo 8 - Durata dell'accordo e procedura di rinnovo**

1. Il presente accordo, che sostituisce quello sottoscritto il 01/09/2011, ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipulazione. Successivamente l'accordo potrà essere rinnovato previa deliberazione da entrambe le parti.

#### **Articolo 9 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente accordo ha validità anche per i corsi di laurea già attivati, che soddisfino comunque i requisiti ivi previsti.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla Convenzione Quadro dell'ottobre 2014, sottoscritta tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed alla normativa vigente.

Bergamo, 19 giugno 2015

Il Rettore dell'Università degli Studi di  
Bergamo  
(f.to digitalmente prof. Stefano Paleari)

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti contabili  
della sede di Bergamo  
(f.to digitalmente Dott. Alberto Carrara)